

*I genitori litigano sulla scuola del figlio: se decide il Tribunale, la Scuola è quella Pubblica*

Tribunale Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015 (Pres., est. Gloria Servetti)

**Esercizio della responsabilità genitoriale – Iscrizione scolastica dei figli – Conflitto genitoriale – Scuola pubblica / scuola privata – decisione del Tribunale – Criterio oggettivo – Favor per la scuola pubblica**

*Laddove non esista, o non persista, un'intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all'interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l'estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione dell'Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell'istruzione pubblica, secondo i canoni dall'ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio.*

*Esercizio della responsabilità genitoriale – Iscrizione scolastica dei figli – Conflitto genitoriale – Scuola pubblica / scuola privata – decisione del Tribunale – Criterio oggettivo – Favor per la scuola pubblica – Scelta in questo modo “neutra” (709-ter c.p.c.)*  
*In linea di principio, nell'ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine all'iscrizione dei minori a Scuola, preferenza e prevalenza va data alle istituzioni scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione (art. 1 l. 10 marzo 2000 n. 62) nonché esplicitazione principale del diritto costituzionale alla istruzione (art. 33 comma II cost.). Le altre istituzioni scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto, solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Peraltro, la scelta del giudicante nel senso della scuola pubblica è una scelta “neutra” che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale (e ciò, invece, potrebbe avvenire nella designazione di una scuola privata).*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

### Decreto

Letti gli atti e visto il provvedimento di rimessione della causa al Collegio reso dal GOT all'esito dell'udienza tenutasi il 30 gennaio u.s.;

premesso che in quella sede è risultato vano ogni tentativo di mediazione / conciliazione tra le parti;

Premesso, in fatto, che:

- con ricorso urgente depositato il 2 dicembre 2014 X ha adito il Tribunale ex artt. 155, comma terzo, c.c. e 709 ter c.p.c. (recte: il riferimento deve intendersi all'art. 337 ter, comma terzo, c.c., introdotto dall'art. 55 del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014) chiedendo di "suggerire le determinazioni più utili nell'interesse della minore e, laddove rilevi il persistente contrasto genitoriale in ordine alla scelta circa le modalità di prosecuzione del percorso scolastico avviato dalla minore .. .. (scuola italiana o scuola internazionale) attribuisca al padre, X – laddove la madre continui ad opporre il già espresso rifiuto – il potere di iscrivere autonomamente la figlia minore presso la scuola media statale "..." sita in .., .., ovvero in altra scuola media pubblica sita in Milano e facilmente raggiungibile da .., tenuto conto dell'ubicazione della sua attuale dimora (..)", non mancando di sottolineare che la residenza anagrafica della bambina risulta invece posta in Via .., .., unitamente alla madre;

- deduceva il ricorrente che la minore frequenta al momento l..... (...), scuola privata comportante consistenti esborsi annuali, inizialmente per la concorde volontà dei genitori di offrirle l'opportunità di una precoce conoscenza della lingua inglese, ma di avere in seguito rilevato come la preparazione scolastica fosse nel suo complesso inferiore a quella garantita dalla scuola italiana, così da presentare la minore vistose lacune rispetto ai suoi coetanei;

- inoltre, la scuola primaria inglese prevede un primo ciclo di sei anni, al termine del quale gli alunni devono affrontare un esame (non trattandosi di scuola parificata) e, inoltre, conseguire il relativo attestato con un anno di ritardo rispetto ai coetanei inseriti in istituti italiani;

- raggiunto dai genitori un accordo in ordine alla possibilità di far conseguire a .. la licenza elementare nel 2015 (con il supporto di un insegnante privato), il contrasto si era spostato sull'iscrizione per l'anno scolastico 2015/2016, da perfezionarsi entro il corrente mese di febbraio, in quanto la madre si è opposta a ogni cambiamento ed ha insistito per la prosecuzione degli studi presso la scuola internazionale;

- ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 23 gennaio 2015 si è costituita la Y per opporsi alla proposta domanda, illustrare i dati positivi propri della scuola sin dall'origine scelta da entrambi i genitori e segnalare come, a suo avviso, l'inopinata opposizione paterna tragga origine da mere considerazioni di carattere economico, quanto a dire di inaccettabile "risparmio" sul piano dello sviluppo culturale e sociale della bambina, ormai da anni inserita in quell'istituto di respiro internazionale;

- la personale comparizione delle parti svoltasi il 30 gennaio u.s. innanzi al giudice delegato non ha purtroppo condotto ad alcun positivo risultato, per essere entrambi i genitori rimasti rigidamente arroccati sulle rispettive posizioni.

Ritenuto, in diritto, che:

- il ricorso in esame deve essere ricondotto alla disposizione normativa di cui all'art. 709 ter c.p.c., norma di elettivo, e quindi unico, riferimento in caso di contrasto tra i genitori in ordine a una scelta tra le più importanti nell'interesse del minore quando tra i genitori medesimi si sia concretizzata una situazione di separazione o, come nella specie, di scioglimento del vincolo per intervenuta declaratoria di divorzio;
- affatto pertinente risulta, di conseguenza, il richiamo fatto dal ricorrente (nelle conclusioni) alla diversa disposizione di cui all'art. 316 c.c. (da intendersi, comunque, come secondo comma del citato articolo), operativa allorquando si tratti di porre rimedio a un contrasto nell'esercizio della responsabilità genitoriale insorto quando il nucleo familiare non è ancora disgregato, attesa, tra l'altro, la dichiarata finalità di conservazione dell'unità familiare;
- la giurisprudenza è da tempo orientata, infatti, a individuarne l'utilizzo solo all'interno della coppia coniugata e convivente (T.M. Firenze, 1997, Cass. 18 gennaio 1990, n. 233). Oggi, in virtù dell'equiparazione dello status dei figli, non è possibile porre limitazione alcuna, così che la procedura potrà essere invocata da un genitore (coniugato o non coniugato con l'altro) quando insorga un contrasto in ordine a una delle questioni di particolare rilevanza per il minore ma sempre che la coppia parentale sia ancora convivente o, comunque, non ancora dotata di una regolamentazione giudiziale. Il presupposto applicativo dell'art. 316 comma II c.c. è, in conclusione, da individuarsi nel fatto che la famiglia non sia ancora disgregata: deve trattarsi, però, di un conflitto endogenitoriale e, cioè, di contrasti insorti all'interno nel nucleo familiare integro, anche al fine di conservarne l'unità. Tant'è che la giurisprudenza ne respinge l'applicazione finanche nel caso in cui si sia già in presenza di una separazione di mero fatto (cfr. Trib. Min. Firenze, 8 ottobre 1976 in Dir. fam., 77, 220). Certamente, il ricorso all'art. 316, comma II, c.c. non è ammesso dalla giurisprudenza nel caso in cui sussista, tra i genitori, una regolamentazione fissata giudizialmente a seguito di separazione o divorzio (cfr. Trib. Varese, sez. I, decreto 19 luglio 2011). In tempi recenti, la Suprema Corte ha ulteriormente avallato questa interpretazione affermando che l'art. 316 c.c. «trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione» (v. Cass. Civ., sez. I, 27 febbraio 2013 n. 4945; ma v., già in questi termini, Cass. 9339/97). Nel caso di specie, tra la ricorrente e il resistente è intervenuta pronuncia divorzile e, quindi, la coppia coniugale è ormai disgregata (in favore di quella genitoriale) cosicché non è ammissibile il ricorso all'art. 316 comma II c.c. (cfr. decreto Trib. Milano, Sez. IX civile, 17 novembre 2014);
- ciò premesso al fine di individuare la corretta impostazione della vertenza in punto di diritto e quanto alla disciplina applicabile, è direttamente consequenziale il fatto che a mente dell'art. 709 ter c.p.c. non è il Tribunale chiamato ad individuare il genitore che nell'impasse decisionale meglio sia in grado di assumere le scelte più convenienti (così come ciascun genitore sembra nella specie richiedere), bensì di direttamente procedere alla decisione laddove persista il conflitto tra gli esercenti la responsabilità;
- l'udienza tenutasi innanzi al GOT il 30 gennaio u.s. e il tenore delle istanze, anche istruttorie, in tale sede avanzate dalle parti attestano al di là di ogni perplessità il mancato superamento del dissidio, donde

ricorrono i presupposti per una pronuncia a mente del disposto di cui al richiamato art. 709 ter c.p.c.;

- nel merito, non può il Tribunale omettere di considerare la linea giurisprudenziale sul punto già venutasi a formare, e in via di sintesi riconducibile all'opzione di principio secondo la quale laddove non esista, o non persista, un'intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all'interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l'estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione dell'Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell'istruzione pubblica, secondo i canoni dall'ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio;

- e, infatti, giova ricordare una recente decisione di questo stesso Ufficio, secondo la quale “L'iscrizione scolastica dei figli – e, a maggior ragione, l'iscrizione del minore presso istituti scolastici privati - richiede il consenso di entrambi i genitori, trattandosi di scelta su «questioni importanti» per la vita dei minori (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). In difetto di consenso dell'un genitore, è dato ricorso al giudice per la risoluzione del conflitto genitoriale. Sussiste la competenza dell'Ufficio adito: il Tribunale ordinario è competente, in particolare, per i conflitti relativi all'iscrizione del figlio ad un dato istituto scolastico (v. Cass. civ., 3 novembre 2000 n. 14360), anche dove si tratti di contesto familiare in cui i genitori non sono uniti da matrimonio. In linea di principio, nell'ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine all'iscrizione dei minori a Scuola, preferenza e prevalenza va data alle istituzioni scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione (art. 1 l. 10 marzo 2000 n. 62) nonché esplicazione principale del diritto costituzionale alla istruzione (art. 33 comma II cost.). Le altre istituzioni scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto, solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Peraltro, la scelta del giudicante nel senso della scuola pubblica è una scelta “neutra” che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale (e ciò, invece, potrebbe avvenire nella designazione di una scuola privata); Tribunale Milano, sez. IX, 29 luglio 2014 ),

- vero è che nella specie l'originaria scelta condivisa dei genitori ebbe a cadere su un per certi versi prestigioso istituto scolastico privato di impostazione internazionale e con un percorso differente rispetto a quello proprio della scuola pubblica italiana, ma altrettanto vero che della bontà di tale opzione deve persistere il convincimento di entrambi i componenti la coppia genitoriale, quanto a dire dei soggetti per natura, e per diritto, preposti all'assunzione delle decisioni tutte riguardanti la crescita, l'educazione e la formazione del minore, atteso che diversamente opinando si verrebbe a infrangere la sostanziale parità tra i genitori e a privilegiare l'orientamento dell'uno nei confronti di quello dell'altro;

- simile residuale ipotesi sarebbe legittima solo in presenza di un dissidio irragionevole o di una impostazione palesemente contraria

all'interesse del minore, mentre nel caso di ... sono entrambi gli ex coniugi a riconoscere le sue capacità a livello di apprendimento e la mancanza di specifiche difficoltà, in qualsiasi contesto sia ella collocata;

- inoltre, non è superfluo osservare che un ulteriore percorso all'interno della scuola internazionale per gli anni delle "medie" finirebbe con il condizionare pressoché totalmente la scelta anche per il corso superiore, in quanto non sarebbe più la bambina in grado di inserirsi – con parità di dotazione culturale e preparazione – in un qualsiasi liceo italiano;

- e, poiché .. è italiana e figlia di coppia parimenti italiana, residente in Italia e allo stato senza previsione di un suo trasferimento all'estero, non si giustifica alcuna eccezione al principio generale che sta alla base del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale;

- stima, pertanto, il Tribunale di dover provvedere nei termini appresso in dispositivo enunciati, senza che appaia necessario procedere alla rinnovazione della comparizione personale delle parti o ad alcun approfondimento specifico in ordine alla strutturazione dei programmi didattici della scuola attualmente frequentata, atteso che la decisione è assunta alla stregua di principi generali e di diritto che non potrebbero trovare superamento all'esito di qualsivoglia ulteriore indagine;

- la particolare natura del giudizio e le esposte ragioni della decisione consigliano di comunque far luogo all'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale, ..... così provvede:

1) Dispone che la minore ... sia iscritta per l'anno scolastico 2015/2016 (previo superamento dell'esame di licenza elementare presso la scuola attualmente frequentata) alla scuola media inferiore statale competente per il di lei attuale domicilio posto in Milano, ....., salvo diverso espresso accordo dei genitori;

2) Spese processuali compensate;

3) Decreto immediatamente efficace ex lege.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 febbraio 2015.

Si comunichi.

Il presidente rel.

dott. G. Servetti